SEDUTA DEL COMITATO VIA DEL 28/05/2020

Oggetto: procedura di VIA per la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica nei comuni di Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri in località "Mezzanagrande" costituito da 9 aerogeneratori da 3,3 MW per una potenza complessiva di 29.7 MW e relative opere di connessione.

Proponente: WIND ENERGY MEZZANAGRANDE S.R.L. – Via Caravaggio, 125 – 65125 Pescara (PE) - Dati istanza: N° 2020/2311 del 21/01/2020

PREMESSA

Il Comitato prende atto della nota trasmessa dalla Regione Puglia – Ufficio energia, prot. n. 833 del 07/02/2020, nella quale si comunica che risultano in istruttoria attualmente altri tre procedimenti di A.U. relativi a tre impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, facenti capo al medesimo proponente, rispettivamente di potenza elettrica nominale pari a:

- 39,6 MWe (Wind energy Sant'Agata S.r.l.);
- 40,20 MWe (Wind Energy Ascoli S.r.l.);
- 40,20 MWe (Wind Energy Castelluccio S.r.l.);

Tutti i citati impianti fanno capo al medesimo stallo di connessione condiviso di trasformazione dell'energia BT/MT.

Inoltre, in fase istruttoria, è emerso che alla Provincia di Foggia – Settore Ambiente è stata attivata la procedura di V.I.A. per altri due impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, facenti anch'essi capo al medesimo proponente, rispettivamente di potenza elettrica nominale pari a:

- 29,7 MWe (Wind Energy Mezzanagrande S.r.l.) - impianto in questione
- 20,0 MWe (Wind Energy Santacroce S.r.l.) - prot. n. 54133 del 06/11/2019

Tutti e cinque gli impianti, di cui tre attualmente in istruttoria in A.U. e VIA Ministeriale e due attualmente in procedura di VIA Provinciale, fanno capo al medesimo stallo di connessione condiviso di trasformazione dell'energia BT/MT.

Nel caso specifico, il comma 10, dell'art. 5 della L.R. Puglia n.25/2012, stabilisce che *"Ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative, nonché ai fini dell'applicazione della normativa in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA), tutti i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo*

punto di connessione alla rete elettrica che siano, nel contempo, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti nei quali l'uno svolge funzioni di controllante dell'altro, ovvero ancora nel caso in cui le compagini societarie di più proposte siano per parti significative composte da medesimi soggetti o - anche per via indiretta - siano riconducibili a unico centro di interessi economici e/o giuridici, ai fini dell'applicazione del presente comma. Due o più proposte di impianti fanno capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica nel caso in cui abbiano lo stesso nodo di raccolta dell'energia prodotta per il passaggio dalla media all'alta tensione (tipicamente stessa cabina primaria di raccolta alta/media tensione, o stessa linea MT nel caso di connessioni in media tensione)."

Dal dato testuale della disposizione citata emerge che l'Amministrazione è chiamata ad applicare la normativa in materia di V.I.A ogni qualvolta emerga la sostanziale unicità del centro di imputazione di plurimi impianti "sottosoglia".

A tal proposito, per i due impianti di cui è stata inoltrata richiesta di procedura di VIA di competenza provinciale, si specifica che le soglie di potenza di 29,7 MWe e 20,0 MWe, vanno a sommarsi sia tra di loro e sia con le potenze dei tre impianti di cui si è avviato l'iter di AU che peraltro ricadono nella medesima zona territoriale.

Questa amministrazione, nel caso specifico, è chiamata ad applicare la normativa in materia di VIA in quanto le iniziative sono riconducibili a unico centro di interessi economici e/o giuridici, tale per cui trova applicazione l'art. 22 del D.Lgs. 104/2017 che attribuisce la competenza procedurale per gli impianti in questione al Ministero, in quanto con potenza complessiva superiore a 30 MW.

In relazione alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017, aventi ripercussioni sugli obblighi procedurali in materia di VIA relativi agli impianti eolici, si evidenzia in ogni caso che:

- la modifica della precedente formulazione della lettera c-bis) dell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 con la seguente: "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19";
- l'inserimento tra le opere assoggettate a VIA Nazionale (Allegato II, punto 2) delle «Installazioni relative a: impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW».

La definizione del valore di potenza di un impianto, da confrontare con le soglie di riferimento per stabilire se esistono obblighi procedurali in materia di VIA, deve tener conto dei criteri di cumulo.

La validità e l'applicabilità di tali criteri ha avuto le prime conferme in sede di contenzioso di primo e secondo grado (TAR Sardegna sentenze n.882/2016 e n. 444/2017, Consiglio di Stato sentenza n. 499/2018).

Il DM del 26 giugno 2016 "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*", sulla scorta delle verifiche condotte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) nel 2014, all'art. 29 "*Frazionamento della potenza degli impianti*" ha definito, come elemento indicativo di un artato frazionamento della potenza degli impianti, l'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto.

Si ritiene che il predetto criterio sia considerabile anche in riferimento alla materia della VIA, in quanto identifica le situazioni in cui progetti, solo formalmente distinti, siano riconducibili ad un unico intervento. Oltre ai principi generali dell'ordinamento, citati nel DM, va tenuto conto che la giurisprudenza comunitaria condanna i tentativi di elusione delle valutazioni ambientali richieste dalla Direttiva VIA, perseguite con il frazionamento artificioso di progetti unitari.

Pertanto, Il Comitato VIA – Settore Ambiente -, ritiene che le iniziative siano di competenza Ministeriale in quanto trattasi di impianti riconducibili a un medesimo soggetto e che condividono il nodo di raccolta dell'energia prodotta.

Ad ogni buon conto si evidenzia che per tale impianto sussistono sostanziali criticità come di seguito evidenziato.

PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico composto da 9 aerogeneratori ognuno da 3,30 MW da installare nei comuni di Ascoli Satriano (FG) e Castelluccio dei Sauri (FG) in località "Mezzanagrande" con opere di connessione ricadenti oltre che nei medesimi comuni anche nel comune di Deliceto (FG), commissionato dalla società Wind Energy Mezzanagrande Srl.

Gli aerogeneratori saranno collegati tra di loro mediante un cavidotto in media tensione interrato che collegherà l'impianto alla cabina di raccolta/smistamento di progetto prevista su territorio di Castelluccio dei Sauri (FG).

La sottostazione di trasformazione è prevista in prossimità della stazione elettrica RTN "Deliceto" esistente. Lo stallo nella SSE sarà connesso, tramite un cavidotto interrato in alta tensione allo stallo AT della SE Deliceto. L'aerogeneratore preso in considerazione per tale progetto (tipo 4.8-158 della GE Renewable Energy) fa parte di una classe di macchine che possono essere dotate di generatore di diversa potenza, in funzione delle esigenze progettuali. Si precisa che le macchine in progetto

avranno potenza nominale pari a 3,30 e l'intero impianto avrà una potenza complessiva di 29.7 MW. Gli aerogeneratori sono localizzabili alle seguenti coordinate, espresse con datum WGS84 e proiezione UTM 33 N:

TURBINA	E	N
WTG01	542627	4573848
WTG02	543153	4574103
WTG03	545292	4573944
WTG04	545114	4574703
WTG05	545559	4575000
WTG06	546024	4575276
WTG07	546386	4575692
WTG08	545729	4574203
WTG09	546127	4574565

Gli aerogeneratori identificati dai seguenti estremi catastali:

TURBINA	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA
WTG01	Castelluccio dei Sauri	8	503
WTG02	Castelluccio dei Sauri	8	364
WTG03	Ascoli Satriano	3	254
WTG04	Ascoli Satriano	2	320
WTG05	Ascoli Satriano	2	422
WTG06	Ascoli Satriano	1	17
WTG07	Ascoli Satriano	1	179
WTG08	Ascoli Satriano	3	34
WTG09	Ascoli Satriano	3	348

INQUADRAMENTO

Il parco eolico in oggetto si sviluppa all'interno dei territori comunali di Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, in località "Mezzanagrande".

Il parco eolico dista circa 2,5 km dal cento urbano di Castelluccio dei Sauri, 6 km dal comune di Ordona, 15 km dal comune di Foggia, 12,8 km dal comune di Ascoli Satriano.

L'impianto eolico verrà realizzato in aree agricole, adibite a seminativo, prive di elementi di naturalità quali elementi arborei o arbustivi e comunque da vegetazione spontanea. L'adeguamento delle strade o la loro nuova realizzazione non prevede l'espianto di alberi o la modifica di eventuali muretti a secco.

L'impianto eolico previsto è costituito da 9 aerogeneratori di potenza nominale pari a 3.300 KW ciascuno. L'area complessiva del Parco Eolico è di circa 96 ha, mentre l'area effettivamente occupata da strade, piazzali e sottostazione di consegna alla rete TERNA è di circa 6,0 ettari.
La potenza elettrica nominale sviluppabile dall'impianto Eolico sarà quindi pari a circa 29,70 MWe.

ANALISI PPTR

L'intera area d'impianto sorge in una zona agricola come si evince dai piani urbanistici ad oggi in vigore nei Comuni di: Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri. Dall'analisi delle elaborazioni riportate nel PTCP l'intervento in progetto risulta essere esterno alla rete ecologica provinciale , come si evince dagli elaborati protocollati dalla proponente. Per quanto detto, l'intervento risulta compatibile con le norme del PTCP. Si evidenzia tuttavia la sussistenza dell' UCP vincolo idrogeologico; rientrano pertanto nelle aree indicate a pericolosità media e moderata, la torre WTG02 tratti della viabilità di accesso alla WTG02 e WTG01 e WTG03 e tratti di cavidotto interno ed esterno. L'impianto eolico risulta esterno alle aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia. Si evidenzia inoltre, la presenza di UCP masserie: Masseria Sansone, Villa fontana di Maggio, Masseria Bozzelli, e la presenza di una strada a valenza Paesaggistica :" Strada Pedecolinare Cervaro-Carapelle S.P.110, di cui tener conto. Si rileva peraltro la vicinanza dell'impianto Eolico al "Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione del Cervaro".

IMPATTI CUMULATIVI

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 2122 del 23/10/2012 e la Determinazione del dirigente servizio Ecologia 6 giugno 2014, n. 162, la Regione Puglia ha fornito gli indirizzi sulla valutazione degli effetti cumulativi di impatto ambientale con specifico riferimento a quelli prodotti da impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

In particolare il legislatore regionale, con il citato provvedimento, invita i proponenti ad investigare l'impatto cumulativo prodotto nell'area vasta, dall'impianto in progetto e da altri impianti esistenti o per i quali sia concluso l'iter autorizzativo.

Tanto premesso, il Proponente ha fornito nell'elaborato "*STUDIO DEI POTENZIALI IMPATTI CUMULATIVI*" una ricognizione degli impianti in esercizio ed autorizzati nell'ambito dell'area vasta (AREA BUFFER pari a 50 volte Hmax = 9.950 m) al fine di poter definire gli impianti sottoposti alla valutazione degli impatti cumulativi correlabili all'impianto in progetto, i cui risultati sono di seguito elencati:

- altezza aerogeneratori parco eolico di progetto: 199,9 m (120,9m al mozzo + raggio 79 m)

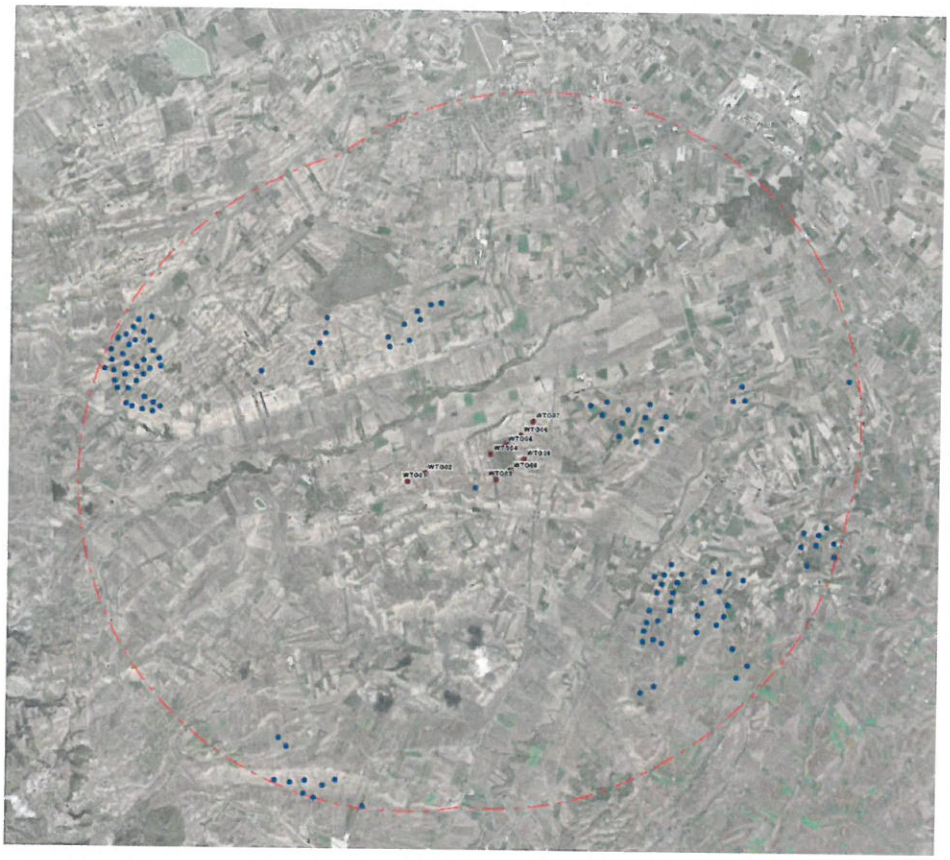

Fonte: documentazione di progetto – elaborato "Studio dei potenziali impatti cumulativi"

Considerando solamente gli impianti in esercizio, il proponente individua nell'area buffer, pari a cinquanta volte l'altezza massima dell'aerogeneratore in progetto, un totale di 110 aerogeneratori di grande taglia, senza considerare nella nell'area di valutazione gli impianti autorizzati e i n.44 aerogeneratori di grande taglia proposti dal medesimo soggetto che vanno a cumularsi reciprocamente.

Nel terrirorio di riferimento la realizzazione di ulteriori impianti eolici risulta insostenibile per numero e per taglia, e la costruzione di nuovi interventi della stessa tipologia non è più "ecocompatibile".

Gli aerogeneratori proposti, sommandosi a quelli già esistenti ed in esercizio, va di fatto a creare nella situazione attuale un inammissibile effetto selva, creando un affollamento di torri eoliche eccessivo in un'area già compromessa da tanti impianti, tale da rendere estremamente critico il progetto in esame.

PAI

In relazione agli aspetti geomorfologici relativi alle aree PG1 ARTICOLO 15 Aree a pericolosita' geomorfologica media e moderata dell' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia in riferimento alla torre T2 non risulta presente agli atti uno studio di compatibilita' geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilita' dell'area interessata come indicato nelle NTA.

In relazione agli aspetti idrogeomorfologici relativi ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale dell' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia, in riferimento alla torre T1 non risulta presente agli atti uno studio di compatibilita' idrologica ed idraulica che ne garantisca la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica come indicato nelle NTA. .

COMPONENTE SICUREZZA

Dallo studio della relazione sulla gittata massima riportato nel documento ASC-CIV-REL-041_01 "Relazione sulla gittata massima degli elementi rotanti", il proponente dichiara che la gittata massima del frammento (5 mt) di elemento rotante è pari a 345.10 m.

Da un calcolo eseguito dal Comitato VIA, considerando che la velocità di rotazione della pala, cosi come si evince dalla scheda tecnica, è pari 11.56 rpm e considerando una riduzione dovuto all'attrito dell'aria pari al 30%, si ha che la gittata massima del frammento di pala considerando un'altezza al mozzo di 120.9 mt e un diametro delle pale di 158 mt è pari 530 mt, ben al disopra dei 345.10 m dichiarati.

A tal proposito, si evidenzia che, al fine di evitare incidenti, sia ai sensi dell'art.7.1 del DM 10-9-2010 che del DPR 492/92 in relazione alla gittata massima del frammento di pala e alla geometria dell'aerogeneratore è d'obbligo il rispetto delle distanze degli stessi aerogeneratori dalla viabilità principale (strade provinciali e nazionali), dalla viabilità secondaria (strade comunali) e da edifici. Alla luce di quanto su esposto risultano incompatibili le WTG 1, WTG2, WTG3,WTG4, WTG8, e WTG9. Nello specifico abbiamo che la: WTG 1 dista 470 m da strada a valenza paesaggistica SP110 Ex SS161, WTG2 dista 450m da gruppo di edifici, WTG3 dista 502 e 525 mt da edifici, WTG4 dista 474m da edificio, WTG8 dista 323 mt e 525 mt da edifici e WTG9 dista 318 mt, 477 mt e 506 mt da edifici.

Tanto ciò premesso, e in virtù di tutto quanto sopra espresso e riportato, analizzato il progetto nel suo complesso, ed analizzate le pressioni ecologiche, ambientali e paesaggistiche alle quali è

sottoposto il territorio interessato, la valutazione tecnica delinea profili di criticità non superabili; pertanto il Comitato esprime **PARERE NON FAVOREVOLE** sulla istanza di cui in oggetto.

Dott. Giovanni D'Attoli	Presidente	
Ing. Alfonso Filippetti	Esperto infrastrutture/acustica	
Ing. Antonello Lattarulo	Esperto impianti / rifiuti	
Arch. Rolando Rubino	Esperto Urbanistica	
Dott. Vincenzo Catenazzo	Esperto Chimica	
Ing. Nicola Robles	Esperto in Scienze Ambientali	
Dott. Vincenzo Rizzi	Esperto Scienze Biologiche	
Dott. Luca Salcuni	Esperto in Scienze Geologiche	
Ing. Giovanni Ruggiano	Esperto in impianti tecnologici	
Dott.ssa Ida Fini	Referente Soprintendenza	